



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351

Mail labour@labourconsulting.com

Pec labourconsulting@legalmail.it

Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 20.02.2023.

Oggetto: Aliquote INPS Gestione Separata 2023 – valori confermati

Si ritiene utile evidenziare alle aziende Clienti in indirizzo le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata in vigore per i compensi erogati nell'anno 2023 (dal 1° gennaio), confermate e applicabili a seguito dell'emanazione della circolare Inps 12-2023:

TIPO RAPPORTO	ALIQUOTE 2023			
	IVS	Malattia, ANF, Maternità	DIS- COLL	TOTALE
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%			24,00%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti alla DIS-COLL (Esempio: amministratori, sindaci, revisori, liquidatori di società/collaboratori coordinati e continuativi D.lgs. 81/2015, Art. 52)	33%	0,72%	1,31%	35,03%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non soggetti alla DIS-COLL (Esempio: Rapporti occasionali autonomi Legge 326/2003, Art. 44)	33%	0,72%		33,72%

Si ricorda, infine, che:

- ai fini dell'individuazione della tipologia di aliquota da applicare occorre fare riferimento all'anno di competenza dei compensi e non a quello di effettiva corresponsione;

- al contrario, ai fini dell'individuazione della misura dell'aliquota da applicare in conseguenza della sua evoluzione negli anni, una volta definita come sopra la tipologia, occorre riferirsi al momento di effettiva corresponsione dei compensi e non alla competenza degli stessi;
- la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi (salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell'onere totale – casistica oramai marginale in conseguenza della soppressione delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro);
- l'applicazione delle aliquote contributive, nella misura sopra esposta, deve far riferimento ai redditi degli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995. Tale massimale è pari, per l'anno 2023, ad euro 113.520,00.
- il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA